

D.g.r. 25 ottobre 2012 - n. IX/4221
Misure a sostegno del welfare aziendale ed interaziendale e della conciliazione Famiglia - Lavoro in Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto della Regione Lombardia che prevede nell'ambito delle competenze regionali:

- la tutela della famiglia tramite adeguate politiche sociali, fiscali ed economiche;
- il sostegno al lavoro, espressione e diritto della persona;
- l'agevolazione delle attività di impresa, riconoscendola fondamento, insieme al lavoro, del sistema economico e produttivo lombardo;

Vista la seguente normativa nazionale:

- la l. 10 aprile 1991, n. 125 «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;
- la l. 25 febbraio 1992, n. 215 «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;
- la l. 8 marzo 2000, n. 53 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»;
- il d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»;

Richiamati i seguenti atti dell'Unione Europea:

- la comunicazione della Commissione Europea (CE) al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 3 marzo 2010 «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» volta a promuovere politiche innovative con un impegno sinergico dell'Unione Europea e dei singoli Stati per una crescita dell'occupazione nei paesi dell'Unione;
- le conclusioni del Consiglio Europeo del 7 marzo 2011 sul Patto europeo per la parità di genere (2011-2020) in cui - fra l'altro - il Consiglio ribadisce il suo impegno a promuovere un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata per le donne e gli uomini lungo tutto l'arco della vita al fine di accrescere la parità di genere, ampliare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e contribuire a fronteggiare le sfide demografiche;
- il regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti di importanza minore (de minimis) e in particolare gli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli);

Viste le leggi regionali:

- l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia», che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;
- l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare la rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e Sociosanitario» che, nell'ambito delle più ampie finalità e strategie di riordino del sistema di offerta, esplicita anche un'attenzione specifica delle unità di offerta sociali e sociosanitarie al sostegno della persona e della famiglia e in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura;
- l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» che, in particolare rispetto all'obiettivo di sostenibilità dello sviluppo, chiama la Regione a promuovere e sostenere lo sviluppo della responsabilità sociale e della funzione sociale delle imprese;
- l.r. 18 aprile 2012 n. 7 «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione» ed in particolare l'articolo 6 che prevede che la Regione promuova la crescita competitiva e l'attrattività del sistema produttivo lombardo anche agevolando la contrattazione collettiva di secondo livello e che la Giunta regionale, ferma restando l'autonomia delle

parti sociali in materia di contrattazione collettiva, sostenga accordi o intese sul territorio regionale che introducano modelli virtuosi ed innovativi, finalizzati fra l'altro a realizzare forme organiche e stabili di welfare aziendale;

Visto il «Programma Regionale di Sviluppo» per la IX Legislatura di cui alla d.g.r. IX/164 del 30 giugno 2010, che individua tre aree di programmazione - Area economica «La Lombardia della conoscenza e della crescita intelligente», Area sociale «La Lombardia del welfare responsabile e della crescita inclusiva» e Area territoriale «La Lombardia delle risorse e della crescita sostenibile» - al cui interno si coordinano e si integrano politiche tradizionalmente settoriali;

Richiamati i seguenti obiettivi specifici ed operativi nell'ambito del programma operativo «La famiglia e la casa al centro del Welfare»:

8.1 Conciliazione famiglia - lavoro;

8.1.1. Sostenere, incentivare e sviluppare il tema della conciliazione famiglia e lavoro attraverso azioni integrate tra sistema impresa e welfare locale;

8.1.1.5 Attuazione, monitoraggio e verifica della sperimentazione in materia di welfare aziendale;

Considerato che l'obiettivo di una migliore conciliazione famiglia - lavoro rappresenta una delle grandi sfide sociali contemporanee che Regione Lombardia ha raccolto con decisione, facendone uno degli ambiti di investimento privilegiato nel contesto del Welfare e delineando un impegno trasversale di tutte le aree e la convergenza di sforzi delle diverse politiche;

Viste:

- la d.g.r. n. IX/2368 del 13.10.11 «Presenza d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni, di concerto con l'Assessore Boscagli, avente ad oggetto: «Lombardia 2020. Libro Bianco. Roadmap per la conciliazione Famiglia - lavoro. Tabella di marcia verso un sistema regionale favorevole alla conciliazione famiglia lavoro 2011 - 2013»;
- la d.g.r. n. IX/3208 del 29.03.12 «Presenza d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni, di concerto con il Vicepresidente Gibelli e gli Assessori Boscagli e Rossoni, avente ad oggetto: «Stato di attuazione delle politiche di conciliazione in Lombardia e strategie di sviluppo»;

Richiamate inoltre:

- la d.g.r. IX/381 del 5 agosto 2010 «Determinazioni in ordine al recepimento e all'attuazione dell'Intesa sottoscritta il 29 aprile 2010 fra Governo, Regioni, PPA, ANCI, UPI e UNCEM per favorire la conciliazione tempi di vita e di lavoro» che ha approvato il programma regionale sulla conciliazione famiglia lavoro da attuare in convenzione con il Dipartimento delle Pari Opportunità;
- la d.g.r. IX/812 del 24 novembre 2010 «Schema di accordo di collaborazione territoriale per la definizione della rete di conciliazione per i territori di Mantova e Monza Brianza ex d.g.r. 381/2010» che fra l'altro ha approvato lo schema di accordo con il quale sono stati successivamente sottoscritti tutti gli accordi territoriali, promossi da Regione Lombardia, dalle Aziende Sanitarie Locali, dai Comuni, dalle Province, dalle Camere di Commercio e dalle Consigliere di Parità provinciali e di cui l'Azienda Sanitaria Locale è capofila;
- la d.g.r. IX/1576 del 20 aprile 2011 che oltre a dettagliare operativamente il programma ex d.g.r. 381 citata, ha assegnato alle A.S.L. le risorse per realizzarlo, individuando i sei territori pilota, coincidenti con le A.S.L. di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Monza Brianza e Mantova, nei quali avviare sperimentalmente l'attuazione della Dote Conciliazione;
- la d.g.r. IX/2055 del 28 luglio 2011 «Determinazioni in ordine all'attuazione di interventi integrati a favore della famiglia»;

Considerato che la d.g.r. IX/3208 citata, fra le strategie di sviluppo e gli obiettivi del prossimo futuro richiamava, fra l'altro, sia l'impegno a valorizzare e mettere a sistema le esperienze innovative in materia di welfare aziendale ed interaziendale avviate con la prima sperimentazione del Bando Famiglia 2011 ex d.g.r. 2055/2011, sia l'impegno ad estendere all'intero territorio regionale la sperimentazione della misura dotale avviata nell'ambito del programma regionale ex d.g.r. 381/2010 citata, attuativo dell'Intesa in Conferenza Unificata dell'aprile 2010;

Considerato che nell'ambito del bando di cui alla d.g.r. 2055/2011 sono stati presentati 66 progetti, di cui 33 ammessi al contributo regionale, da parte di imprese o reti di imprese che stanno sperimentando, con il supporto di cofinanziamento re-

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 29 ottobre 2012

gionale allo start up dell'iniziativa, misure di welfare aziendale a favore dei propri dipendenti, la cui sostenibilità nel tempo dovrà essere dimostrata nel corso della sperimentazione stessa;

Considerato altresì che anche nell'ambito dei Piani di azione territoriale conciliazione promossi ai sensi delle d.g.r. n. 381/2010 e n. 1576/2011 sono state avviate iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle imprese e sono stati cofinanziati interventi di welfare aziendale, a dimostrazione di una esigenza fortemente sentita a livello locale nella prospettiva di promuovere migliori condizioni di conciliazione famiglia lavoro;

Ritenuto opportuno promuovere modelli di welfare aziendale, volti a sviluppare condizioni di miglior benessere dei lavoratori e delle loro famiglie ed al tempo stesso a sostenere la competitività delle imprese e che tale modellizzazione possa essere garantita in presenza dei criteri indicati dalla l.r. 7/2012 sopra richiamata;

Considerato inoltre che nei sei territori pilota sopracitati è stata data attuazione alla sperimentazione della dote conciliazione servizi alla persona a seguito di avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n. 5353 del 14 giugno 2011 e successivi atti dirigenziali;

Visto l'esito positivo della sperimentazione della Dote conciliazione, in particolare della dote conciliazione servizi alla persona ormai in fase di conclusione per l'esaurimento delle risorse assegnate;

Dato atto altresì delle aspettative - rilevate attraverso le reti territoriali conciliazione - create sull'intero territorio regionale nei confronti di una misura che, affiancando altri interventi di carattere più assistenziale e di sostegno al reddito, tende piuttosto a promuovere il diritto al lavoro dei neo genitori e a ridurre il fenomeno delle dimissioni delle lavoratrici madri durante i primi anni di vita del figlio;

Ritenuto opportuno estendere all'intero territorio regionale la dote conciliazione servizi alla persona, per un periodo di ulteriore sperimentazione e con l'introduzione di alcuni correttivi, relativamente ai seguenti aspetti:

- ampliamento del target potenziale
- ampliamento della filiera dei servizi accessibili
- gestione della misura nell'ambito dei progetti di welfare aziendale, dando priorità alla presenza di contrattazione aziendale di secondo livello
- previsione di integrazione con interventi promossi da altre direzioni generali;

Considerato che il Dipartimento per le Pari Opportunità ha trasmesso alla Conferenza Unificata in data 11 ottobre 2012 una proposta di Intesa sul documento «Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012» per dare ulteriore sviluppo ai piani avviati dalle Regioni, che prevede fra l'altro la possibilità di finanziare sia misure rivolte alle persone per facilitare l'acquisto di servizi attraverso la concessione di incentivi sia misure di sostegno alle imprese che introducano modalità di lavoro orientate alla famiglia e/o interventi di welfare aziendale;

Richiamata la d.c.r. n. IX/0477 del 26 giugno 2012, con la quale fra l'altro il Consiglio regionale approva l'Ordine del giorno n. 0653 concernente il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla pratica delle «dimissioni in bianco» ed impegna la Giunta regionale a prevedere quale requisito delle imprese che vogliono accedere ai bandi per ottenere contributi o incentivi regionali, il fatto di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, con particolare attenzione alla tutela della gravidanza;

Ritenuto necessario:

- promuovere due linee di azione, di cui una focalizzata sull'impresa e finalizzata a promuovere iniziative di welfare aziendale ed interaziendale e una destinata alla persona, per l'estensione della dote conciliazione servizi alla persona sull'intero territorio regionale;
- definire obiettivi specifici, soggetti beneficiari, criteri e modalità di attribuzione delle risorse, modalità operative per l'attuazione delle due linee di azione;
- prevedere fra i requisiti di ammissibilità al contributo per i progetti di cui alla linea di azione uno e come criterio di priorità per l'accesso alla dote di cui alla linea di azione due, la condizione prevista all'articolo 6, l.r. 7/2012
- prevedere nel bando, fra i criteri di ammissione relativi alle imprese che intendono presentare proposte, il fatto

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, con particolare attenzione alla tutela della gravidanza;

- procedere all'adozione dello «Schema di Convenzione per la realizzazione dei progetti» di cui alla linea di azione finalizzata a promuovere iniziative di welfare aziendale ed interaziendale;

Ritenuto inoltre di prevedere l'obbligo, al fine di raggiungere gli obiettivi del regime di aiuto, in applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione:

- di informare per iscritto, prima di concedere l'aiuto, l'impresa beneficiaria circa l'importo potenziale e il carattere «de minimis» dell'aiuto, nonché la richiesta di una dichiarazione dell'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
- di dare attuazione all'erogazione del contributo soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale previsto dal regolamento stesso (€ 200.000,00);
- di escludere gli aiuti in relazione ad attività connesse all'esportazione e quelli condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- di non concedere aiuti ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del reg. (CE) 659/1999;

Preso atto dei documenti allegato A) e allegato B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare:

- allegato A), in cui sono descritti finalità, obiettivi specifici, soggetti beneficiari, criteri di ammissione, criteri di valutazione e di attribuzione delle risorse, modalità operative per l'attuazione delle due linee di azione volte da un lato ad una innovativa e più estesa sperimentazione di iniziative di Welfare aziendale ed interaziendale (sezione I), dall'altro alla estensione della sperimentazione della dote conciliazione servizi alla persona sull'intero territorio regionale nel periodo 2012 - 2013 (sezione II);
- allegato B) «Schema di contratto di intervento - Sostegno a iniziative di welfare aziendale e interaziendale, ai sensi dell'articolo 6 l.r. 7/2012»;

Ritenuto di approvare e dare attuazione alle linee di azione di cui all'allegato A);

Ritenuto di assegnare alla realizzazione della sperimentazione di cui all'allegato A) una somma complessivamente pari a 9.888.000,00 che trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

- 4.888.000,00, da destinare alle ASL per la sperimentazione della dote conciliazione servizi alla persona sull'intero territorio regionale, per € 1.888.000,00 sul capitolo 2.1.0.2.91.7956 del bilancio regionale 2012 e i restanti € 3.000.000,00 disponibili a seguito di variazione compensativa dal capitolo 2.1.0.2.91.7955, richiesta con nota G1.2012.0013610 del 16 ottobre 2012;
- 5.000.000,00, da destinare alle iniziative innovative in materia di welfare aziendale ed interaziendale, per € 3.000.000,00 sul capitolo 2.1.0.2.91.7955 del bilancio regionale 2013 e i restanti € 2.000.000,00, attualmente stanziati sul capitolo 2.1.0.2.91.7956 del bilancio regionale 2013, saranno disponibili sul capitolo 2.1.0.2.91.7955 a seguito dell'approvazione del bilancio regionale 2013;

Ritenuto di affidare a successivi atti dirigenziali della Direzione competente l'emanazione dei relativi avvisi e la realizzazione della sperimentazione sopra citata in coerenza con obiettivi, criteri e modalità individuati nell'allegato A);

Valutato di individuare le A.S.L. della Lombardia quali assegnatarie delle risorse destinate alla dote conciliazione servizi alla persona, affinché possano successivamente provvedere al rimborso agli aventi diritto secondo le modalità previste dall'allegato A);

Ritenuto di ripartire le risorse stesse a ciascuna A.S.L. in ragione della distribuzione dei nati nei rispettivi territori negli anni 2010, 2011 e primo semestre 2012;

Dato atto che in applicazione del criterio specificato al punto precedente consegue il seguente riparto alle ASL della somma complessiva di euro 4.888.000,00 destinata alla dote conciliazione servizi alla persona:

Ambito territoriale	Nati 2010, 2011, 1° sem. 2012	Importo assegnato
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	28.335	589.172,44
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	29.725	618.074,85
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	13.748	285.863,52
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	7.991	166.157,65
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	8.065	167.696,34
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI	5.529	114.965,04
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	9.752	202.774,30
A.S.L. DI MILANO	35.427	736.637,10
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	21.703	451.272,62
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	16.026	333.230,20
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	20.802	432.538,03
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	11.331	235.606,60
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	3.974	82.631,77
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	20.402	424.220,79
A.S.L. DI VALLECAMONICA-SEBINO	2.268	47.158,75
REGIONE	235.078	4.888.000,00

Ritenuto che alla erogazione delle risorse destinate alle iniziative di welfare aziendale ed interaziendale, si provvederà a seguito di presentazione di richiesta a sportello, valutazione della proposta progettuale e rimborso secondo le previsioni dell'avviso successivamente adottato con atti dirigenziali;

Ravvisata la necessità di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

Vista la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della IX Legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

recepisce le premesse che si intendono qui interamente riportate:

1. di approvare il documento di cui all'allegato A), «Criteri e modalità per la predisposizione di bando pubblico per il sostegno a iniziative di welfare aziendale e interaziendale (sezione I) e per l'estensione della dote conciliazione servizi alla persona sull'intero territorio regionale (sezione II)», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

2. di approvare il documento di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento «Schema di contratto di intervento - Sostegno a iniziative di welfare aziendale e interaziendale, ai sensi dell'articolo 6, c.1, l.r. 7/2012»;

3. di stabilire che gli interventi di cui all'allegato A, Sezione I, saranno attuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli Aiuti di importanza minore («De Minimis») e che non saranno concessi aiuti ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del reg. (CE) 659/1999;

4. di assegnare alla realizzazione della sperimentazione di cui all'allegato A) una somma complessivamente pari a 9.888.000,00 che trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

- 4.888.000,00, da destinare alle ASL per la sperimentazione della dote conciliazione servizi alla persona sull'intero territorio regionale, per € 1.888.000,00 sul capitolo 2.1.0.2.91.7956 del bilancio regionale 2012 e i restanti € 3.000.000,00 disponibili a seguito di variazione compensativa dal capitolo 2.1.0.2.91.7955, richiesta con nota G1.2012.0013610 del 16 ottobre 2012;

- 5.000.000,00, da destinare alle iniziative innovative in materia di welfare aziendale ed interaziendale, per € 3.000.000,00 sul capitolo 2.1.0.2.91.7955 del bilancio regionale 2013 e i restanti € 2.000.000,00, attualmente stanziati sul capitolo 2.1.0.2.91.7956 del bilancio regionale 2013, saranno disponibili sul capitolo 2.1.0.2.91.7955 a seguito dell'approvazione del bilancio regionale 2013;

5. di approvare il riparto di euro 4.888.000,00 alle ASL in ragione della distribuzione dei nati nei rispettivi territori negli anni 2010, 2011 e primo semestre 2012, prevedendo di assegnare gli importi di seguito indicati:

Ambito territoriale	Nati 2010, 2011, 1° sem. 2012	Importo assegnato
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	28.335	589.172,44
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	29.725	618.074,85
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	13.748	285.863,52
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	7.991	166.157,65
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	8.065	167.696,34
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI	5.529	114.965,04
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	9.752	202.774,30
A.S.L. DI MILANO	35.427	736.637,10
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	21.703	451.272,62
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	16.026	333.230,20
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	20.802	432.538,03
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	11.331	235.606,60
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	3.974	82.631,77
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	20.402	424.220,79
A.S.L. DI VALLECAMONICA-SEBINO	2.268	47.158,75
REGIONE	235.078	4.888.000,00

6. di demandare a successivi atti dirigenziali della Direzione competente l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per attuare le finalità indicate nella presente deliberazione;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ . _____

"Criteri e modalità per la predisposizione di bando pubblico per il sostegno a iniziative di welfare aziendale e interaziendale (sezione I) e per l'estensione della dote conciliazione servizi alla persona sull'intero territorio regionale (sezione II)"

Finalità del bando

Regione Lombardia intende sviluppare modelli stabili di welfare aziendale e misure di sostegno nello svolgimento di compiti di cura familiare ai genitori che lavorano, da promuovere attraverso incentivazione alla contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, secondo lo spirito dell'articolo 6 della l.r. 7/2012

Risorse complessive

9.888.000,00 di euro che trovano copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

- 4.888.000,00, da destinare alle ASL per la sperimentazione della dote conciliazione servizi alla persona sull'intero territorio regionale, per € 1.776.000,00 sul capitolo 2.1.0.2.91.7956 del bilancio regionale 2012 e i restanti € 3.112.000,00 disponibili a seguito di variazione compensativa dal capitolo 2.1.0.2.91.7955, richiesta con nota G1.2012.0013610 del 16/10/2012;
- 5.000.000,00, da destinare alle iniziative innovative in materia di welfare aziendale ed interaziendale, per € 3.000.000,00 sul capitolo 2.1.0.2.91.7955 del bilancio regionale 2013 e i restanti € 2.000.000,00, attualmente stanziati sul capitolo 2.1.0.2.91.7956 del bilancio regionale 2013, saranno disponibili sul capitolo 2.1.0.2.91.7955 a seguito dell'approvazione del bilancio regionale 2013;

Titolarità del bando

Regione Lombardia è titolare dell'emanazione del bando, dell'adozione del provvedimento di costituzione del nucleo di valutazione e di quelli approvazione dei progetti, con relative assegnazioni di contributo, del riparto delle risorse alle ASL relativamente alla sezione II, nonché di ogni ulteriore provvedimento connesso al bando.

SEZIONE I - iniziative di welfare aziendale e interaziendale

Obiettivi specifici

- Incentivare programmi di welfare aziendale ed interaziendale innovativi, volti a promuovere il benessere sociale della persona e della famiglia
- Incentivare l'adozione di piani di flessibilità aziendale che promuovano una organizzazione del lavoro favorevole alla conciliazione famiglia lavoro e alla produttività dell'impresa
- Sviluppare modelli di welfare aziendale e territoriale integrato al fine di favorire lo sviluppo sociale e promuovere la conciliazione famiglia - lavoro
- Dare stimolo ed incentivare reti di imprese e partnership pubblico-privato.
- Sostenere lavoratori e famiglie attraverso la promozione di modelli per la previdenza integrativa.
- Favorire il mantenimento dell'occupazione, in particolare di quella femminile, dopo la nascita di un figlio, sostenendo la famiglia nei suoi compiti di cura;
- Agevolare l'accesso ai servizi del welfare

Dotazione finanziaria

5.000.000,00 di euro

Chi può presentare la domanda

Possono beneficiare dei contributi per la realizzazione degli interventi previsti le seguenti tipologie di imprese:

- Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) (con riferimento al Regolamento della Commissione CE N. 800/2008 del 6 agosto 2008).
- Grandi Imprese (in aggregazione con MPMI)
- Grande distribuzione

Le imprese potranno partecipare sia in forma singola che in aggregazione (aggregazioni di almeno 3 soggetti)

Le grandi imprese (non partecipate da Enti locali o altri soggetti pubblici), fatti salvi i requisiti di ammissibilità, possono beneficiare del contributo solo come partecipanti ad una delle possibili forme di aggregazione previste dal Bando. L'importo da loro richiesto non potrà comunque superare il 25% del contributo ritenuto ammissibile.

Le imprese della grande distribuzione possono partecipare con presentazione del progetto da parte della casa madre (anche se con sede legale non in Regione Lombardia). I progetti dovranno prevedere azioni in filiali in Regione Lombardia (minimo 3)

Le imprese potranno presentare progetti anche con soggetti partner che non rispettano i requisiti richiesti alle imprese beneficiarie del bando (p.e. società consorziali che non rispettano il requisito di essere MPMI, P.A., imprese con sede al di fuori del territorio di Regione Lombardia, centri di ricerca o altro.) Essi potranno partecipare solo in qualità di partner e non come soggetti beneficiari di finanziamento pubblico.

Non potranno essere ritenuti ammissibili progetti il cui contenuto sia coincidente con il core business delle imprese che presentano il progetto.

Non potranno presentare progetto le imprese beneficiarie dell'ultimo bando di welfare aziendale e dell'ambito progettuale People Care del bando RSI.

Requisiti di ammissibilità

Le imprese richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, che verranno certificati tramite dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e che saranno oggetto di specifico vaglio in fase di istruttoria nonché di eventuale controllo successivo:

- avere concluso, o aver avviato contrattazione di secondo livello
- avere sede operativa in Lombardia;
- essere iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, ovvero con richiesta di iscrizione già presentata al Registro delle Imprese e in corso di registrazione da parte della competente Camera di Commercio;
- essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
- non essere in stato di: liquidazione e non essere sottoposta a procedura concorsuale, in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non essere in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - Reg.to (CE) n. 1998/2006;
- essere in regola su eventuali aiuti "de minimis" (e su qualunque altro aiuto di importo limitato), non superando l'importo complessivo di €.200.000,00 (o €.100.000,00 per il settore dei trasporti) ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del REG (CE) medesimo
- con riferimento al comma 1223 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), che prevede la possibilità di usufruire delle agevolazioni qualificabili come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle Comunità Europee, non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, come specificati all'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2007, n. 160;
- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomini e donne e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro;
- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- non essere risultata beneficiaria del bando "Cofinanziamento di progetti innovativi in materia di welfare aziendale e interaziendale" DGR n. 2055 del 28 luglio 2011;
- non essere risultata beneficiaria del bando "Responsabilità sociale per la competitività d'impresa" d.d.u.o. imprenditorialità n. 3794 del 3 maggio 2012 sezione "people care"
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, con particolare attenzione alla tutela della gravidanza;

Destinatari dei progetti

Lavoratrici e lavoratori dipendenti presso le imprese beneficiarie e loro familiari. Sono altresì compresi le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione (interinali) nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, purché la natura del rapporto sia compatibile con la durata dell'azione proposta a contributo.

Ambiti di finanziamento

1. nuovi modelli organizzativi aziendali, di semplificazione e facilitazione di accesso a servizi per il welfare;
2. azioni di innovazione sociale nell'ambito della conciliazione famiglia-lavoro;
3. azioni/progetti per la realizzazione di strumenti assistenza e previdenza sociale integrativa;

Interventi finanziabili

A titolo esemplificativo, i progetti potranno essere realizzate le seguenti azioni:

- Interventi di flessibilità aziendale
- Servizi di assistenza per i figli
- Servizi di accudimento e di assistenza dei famigliari con disabilità e/o non autosufficienti
- Iniziative di supporto economico - finanziario e sociale
- Iniziative di benessere dei dipendenti e di time saving
- Iniziative per agevolare il rientro dei dipendenti dalla maternità, congedi parentali o da lunghi periodi di assenza per malattia

Localizzazione

Le imprese potranno presentare progetti esclusivamente per le sedi ubicate in Regione Lombardia. Non sarà però necessario avere sede legale in Regione.

I progetti dovranno essere realizzati esclusivamente nell'ambito del territorio di Regione Lombardia, non sarà ammessa la delocalizzazione.

Durata

La durata prevista è di 12 mesi dall'avvio del progetto che deve avvenire entro 60 giorni dalla stipula del contratto di intervento;

Intensità del contributo

Il contributo regionale potrà essere concesso fino ad un massimo dell'80% della spesa totale ritenuta ammissibile. In nessun caso il contributo regionale concedibile per la realizzazione di un singolo progetto potrà superare € 100.000,00 euro.

Il contributo richiedibile sarà calcolato in base al numero totale di destinatari dell'aggregazione coinvolti nel progetto, nella seguente modalità:

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 29 ottobre 2012

fino a 10: fino a 10.000,00 euro.
da 11 a 50: fino a 50.000,00 euro.
da 51 a 250: fino a 75.000,00 euro
oltre 250: fino a 100.000,00 euro.

Se nell'ambito del progetto viene attivata anche la dote conciliazione servizi alla persona per i dipendenti che ne fanno richiesta, il finanziamento relativo si intende ad incremento della quota concessa per la realizzazione del progetto di welfare aziendale.

I contributi concessi ai sensi del bando non sono cumulabili, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri regimi di aiuto nonché con altri aiuti "de minimis" concessi da qualsiasi ente pubblico.

Come e quando presentare la domanda

La presentazione della domanda avverrà a sportello a partire dalla data di pubblicazione del bando sul BURL, fino ad esaurimento risorse e comunque entro il termine definito dal bando stesso.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo ("Finanziamenti Online") raggiungibile all'indirizzo Internet: <https://gefo.servizirl.it/>.

Il contributo potrà essere concesso solo una volta durante il bando.

Inammissibilità dei progetti

Verranno considerati inammissibili, senza esame ulteriore della documentazione, i progetti pervenuti nei termini e nelle modalità differenti da quelle stabilite dal presente bando.

Potranno essere richieste integrazioni della documentazione da parte del responsabile regionale del bando.

Criteri e procedure di valutazione e verifica dei requisiti

La valutazione delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili verrà condotta dal Nucleo di Valutazione, composto da dirigenti e funzionari di Regione Lombardia e del sistema regionale allargato esperti della materia in oggetto. La nomina dei componenti verrà effettuata tramite Decreto della Direzione competente per materia.

Regione Lombardia valuterà la domanda pervenuta dando comunicazione dell'esito dell'istruttoria, all'impresa capofila, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

Per essere ammissibili al contributo i progetti dovranno conseguire un punteggio complessivo pari ad almeno 70 punti su 100 attribuiti in base ai seguenti criteri:

CRITERI	Punteggio max
A. QUALITÀ DEL PROGETTO E COERENZA CON IL BANDO	20
B. INNOVATIVITÀ DEL PROGETTO E DELLE AZIONI PROPOSTE	20
C. SOSTENIBILITÀ NEL TEMPO DELLE AZIONI COFINANZIATE	30
D. IMPATTO SOCIALE GENERATO	15
E. QUALITÀ E COMPOSIZIONE DELLE AGGREGAZIONI E/O COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER LOCALI	15
TOTALE	100

SEZIONE II - dote conciliazione servizi alla persona**Obiettivi specifici**

- Favorire il mantenimento dell'occupazione, in particolare di quella femminile, dopo la nascita di un figlio, sostenendo la famiglia nei suoi compiti di cura;
- Agevolare l'accesso ai servizi del welfare

Dotazione finanziaria

4.888.000,00 di euro

Chi può presentare la domanda

In attuazione della l.r. 7/2012 art. 6, c.1 possono beneficiare della dote **in via prioritaria** i dipendenti delle seguenti tipologie di imprese che abbiano avviato azioni per l'introduzione di misure di welfare, diverse dalla facilitazione dell'accesso ai servizi di cura tramite un sostegno economico (quale ad esempio rimborso/ dote/ voucher), secondo i contenuti dell'articolo suddetto.

- Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) (con riferimento al Regolamento della Commissione CE N. 800/2008 del 6 agosto 2008).
- Grandi Imprese (in aggregazione con MPMI)
- Grande distribuzione (che presenta un progetto per almeno tre filiali in Lombardia)

che rientrano da un congedo effettivo e continuativo di maternità/ paternità e parentale della durata minima di un mese, che fanno richiesta di dote entro il terzo anno di vita del figlio e non oltre due mesi dal rientro al lavoro.

Sono **inoltre** beneficiari:

- i **dipendenti delle stesse tipologie di impresa** dove non siano in essere le previsioni di cui all'art.6, c.1, l.r. 7/2012, che rientrano da un congedo effettivo e continuativo della durata minima di un mese e che fanno richiesta di dote entro il terzo anno di vita del figlio e non oltre due mesi dal rientro al lavoro.
- **libere professioniste** iscritte agli albi o iscritte alla gestione separata al rientro dalla maternità

I beneficiari devono essere residenti o domiciliati in Lombardia.

(NB. beneficio non cumulabile con il voucher riforma lavoro che coprirà il rientro dall'astensione obbligatoria per maternità)

Ambiti di finanziamento

La dote conciliazione è costituita da un rimborso delle spese sostenute per l'accesso a servizi e unità di offerta aderenti alla filiera conciliazione nelle seguenti aree di cura:

- Area prima infanzia
- Area socio educativo assistenziale ai minori DI 14 ANNI
- Area servizi a persone con disabilità o non autosufficienti, a persone affette da documentata grave infermità
- Area mobilità: trasporto

Interventi finanziabili

Rimborso per le spese sostenute dal genitore beneficiario, negli ambiti definiti nel punto precedente.

Localizzazione

I servizi della filiera conciliazione utilizzabili ai fini della dote devono essere presenti sul territorio lombardo, indipendentemente dalla ASL che eroga il beneficio

Durata

La dote conciliazione riconosce il contributo per 8 mesi.

In considerazione della possibile alternanza lavoro/ periodi di congedo la dote potrà essere fruita entro un periodo di 12 mesi, su richiesta del lavoratore.

Intensità del contributo

Rimborso delle spese sostenute per un valore massimo di 200,00 euro mensili per 8 mesi (totale 1.600,00 euro)

Il limite massimo è dato dalla disponibilità delle risorse per ambito territoriale di residenza del beneficiario.

Ogni beneficiario, rientrante nelle caratteristiche precedentemente descritte, potrà usufruire di una sola dote.

Come e quando presentare la domanda

La presentazione della domanda avverrà a sportello a partire dalla pubblicazione di apposito avviso sul BURL e fino ad esaurimento delle risorse assegnate a ciascuna ASL e comunque non oltre il termine definito dall'avviso.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo raggiungibile all'indirizzo Internet: <https://gefo.servizirl.it/>

Il perfezionamento della domanda sarà effettuato dal singolo cittadino richiedente presso la ASL di competenza.

Inammissibilità della domanda

Verranno considerate inammissibili, le domande presentate nelle modalità differenti da quelle stabilite dal bando.

Potranno essere richieste integrazioni della documentazione da parte del responsabile della ASL di competenza .

Criteri e procedure di valutazione e verifica dei requisiti

È prevista la verifica dei requisiti del soggetto proponente (nel caso di MPMI) e dei genitori che presentano richiesta di dote da parte della ASL del territorio di competenza.

Filiera conciliazione

È prevista emanazione di avviso pubblico per l'adesione degli erogatori alla filiera conciliazione.

CONTRATTO DI INTERVENTO

"Sostegno a iniziative di welfare aziendale e interaziendale, ai sensi dell'articolo 6 l.r. 7/2012"
(Ex DGR n. del)

L'anno ... il giorno del mese di, negli Uffici della Regione Lombardia, siti in Milano, Palazzo Lombardia- Piazza Città di Lombardia 1;

TRA

Regione Lombardia, c.f. 80050050154, p.iva 12874720159, nella persona del suo legale rappresentante o delegato

E

....., avente sede legale in, via, n., Partiva iva, nella persona del suo legale rappresentante
....., nato a Il .../.../... e residente in via, n. a

PREMESSO

- Che la Giunta Regionale con delibera n. del ad oggetto: **"MISURE A SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO IN LOMBARDIA"** ha definito fra l'altro le modalità operative per la predisposizione di un bando pubblico per il sostegno a iniziative di welfare aziendale e interaziendale, nell'ambito della contrattazione di secondo livello;
- Che in data l'impresa capofila di progetto Ha presentato il progetto richiedendo un contributo regionale di euro
- Che con Decreto dirigenziale della Direzione competente n. del ad oggetto: "" è stato approvato il cofinanziamento del progetto presentato da per un contributo regionale pari a

TUTTO CIO' PREMESSO**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****Art.1
Oggetto**

L'impresa e le altre imprese eventualmente aderenti al progetto, si impegnano a realizzare il progetto presentato e ammesso a finanziamento di seguito indicato:

n. ID progetto:

Titolo:

Durata mesi:

Costo complessivo:

Contributo assegnato per la realizzazione del progetto pari a euro:

Art.2**Impegni e adempimenti dell'impresa capofila del progetto**

L'impresa capofila del progetto si impegna a:

1. Dare avvio al progetto entro 15 giorni dalla data di firma della "Dichiarazione di accettazione del contributo";
2. Concludere le attività previste nel progetto entro 12 mesi dalla data di comunicazione di avvio dell'attività stessa;
3. Monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun soggetto beneficiario e segnalare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione dell'aggregazione e/o sulla realizzazione dell'intervento;
4. In concomitanza alle richieste di liquidazione, trasmettere la documentazione prevista dall'art. 4;
5. Conservare tutta la documentazione, inerente le attività, presso la sede legale indicata in sede di presentazione del progetto, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa. In caso di aggregazione, l'onere della conservazione della documentazione dei partner spetta all'impresa beneficiaria capofila. Per quanto concerne la documentazione fiscale ogni impresa beneficiaria del bando e ogni ente o impresa non beneficiari del bando devono conservare copia conforme dell'originale.
6. Rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale, assistenziali e assicurativi, le normative in materia di "de minimis", di tutela ambientale, di sicurezza e tutela della salute dei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna per i propri lavoratori e per coloro che a diverso titolo sono impegnati nella realizzazione delle azioni contenute nel progetto approvato, in qualità di enti partner e/o di collaborazioni;
7. Consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari di Regione Lombardia e/o del sistema regionale allargato nel rispetto della normativa vigente anche in materia di "de minimis";
8. Comunicare tempestivamente eventuali variazioni del progetto riguardanti le attività e gli importi, avvenute in corso d'opera alla Direzione competente. Tali modifiche non potranno dare luogo ad un incremento del contributo concesso. Dovranno essere oggetto di approvazione preventiva da parte degli uffici competenti di Regione Lombardia, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del progetto ammesso a finanziamento;
9. Comunicare tempestivamente eventuali variazioni del partenariato e ulteriori adesioni al progetto, fermo restando la regolarizzazione dell'adesione nelle forme stabilite dal Bando;

10. Comunicare immediatamente alla Direzione competente la presenza di altri finanziamenti di organismi pubblici per le attività svolte nell'ambito del progetto approvato;
11. Gestire i flussi finanziari tra Regione Lombardia e le imprese beneficiarie della propria aggregazione

Art.3

Impegni e adempimenti di Regione Lombardia

Regione Lombardia si impegna a:

- Verificare che il progetto venga realizzato nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti, di cui alla scheda tecnica di progetto;
- Approvare eventuali variazioni al progetto rispetto a quanto dichiarato nella scheda tecnica di progetto
- Effettuare il monitoraggio e il controllo del progetto, anche attraverso sopralluoghi, colloqui, interviste
- Valutare le relazioni trasmesse dall'impresa capofila di progetto contestualmente alle domande di liquidazione e, se ritenuto necessario a meglio valutare gli esiti di alcune fasi progettuali, le opportune integrazioni o correzioni
- Esaminare la rendicontazione contabile presentata dall'impresa capofila del progetto;
- Erogare il contributo all'impresa capofila del progetto, secondo le modalità di cui al successivo punto 4)
Il contributo verrà liquidato se i giustificativi di spesa risulteranno pari al costo complessivo del progetto, secondo quanto indicato nella scheda budget del progetto, o parzialmente ridotto in ragione del contributo assegnato.
- Dichiarare la decadenza del progetto dal contributo per il mancato avvio o qualora l'impresa capofila non fornisca a Regione Lombardia, a seguito di sollecito per iscritto, la documentazione amministrativa - contabile richiesta.

Art. 4

Modalità di erogazione del contributo

Regione Lombardia si impegna ad erogare all'impresa titolare per la realizzazione del progetto il contributo per un importo massimo pari a euro

L'erogazione del contributo sarà effettuata da parte di Regione Lombardia, a rimborso delle spese sostenute e su richiesta specifica sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capofila, al raggiungimento delle seguenti percentuali di avanzamento progettuale: 10% , 40%, 70%, 100%.

Contestualmente alle richieste di liquidazione l'impresa capofila dovrà presentare:

- una relazione dettagliata che evidenzia le azioni realizzate, gli obiettivi raggiunti e i risultati conseguiti;
- La rendicontazione delle risorse economiche impiegate per lo svolgimento delle attività e del personale impiegato;
- La quantificazione degli indicatori di monitoraggio
- Una copia della documentazione contabile comprovante le spese sostenute
- La domanda di liquidazione

L'erogazione della liquidazione avviene, di norma , entro 60 gg dal ricevimento della documentazione prevista, salvo richiesta di integrazione della documentazione da parte di Regione Lombardia.

Le erogazioni hanno luogo mediante versamento delle somme su c/c n. intestato a
 accesso presso la Banca agenzia n. in via n. civico
 CAB: ABI: IBAN:

In caso di mancata realizzazione delle attività previste nel progetto, Regione Lombardia potrà procedere alla rideterminazione del contributo stesso in relazione alla variazione dell'ammontare del costo stesso.

Qualora il costo complessivo del singolo progetto rendicontato risulti inferiore al 60% del costo inizialmente preventivato ed ammesso a finanziamento, il contributo concesso si considera automaticamente decaduto e l'impresa dovrà restituire gli importi eventualmente già ottenuti.

Le eventuali risorse non utilizzate dovranno essere restituite.

In nessun caso la concessione del contributo può produrre profitto per l'impresa titolare di progetto e per i suoi partner.

Art. 5

Sospensione delle erogazioni del contributo

In caso di accertati inadempimenti, irregolarità o ritardi nella realizzazione del progetto, Regione Lombardia procederà alla sospensione delle erogazioni del contributo.

Art.6

Dichiarazioni

Ai fini della regolare realizzazione del progetto, nonché della corretta esecuzione del presente contratto di intervento, l'impresa dichiara sotto la propria responsabilità:

- Che l'importo dei contributi pubblici concessi a titolo di "de minimis", dichiarato al momento della presentazione della domanda di accesso al contributo è confermato;
- che, nel caso in cui i partner dichiarati in sede progettuale, percepiscono quota parte del contributo, siano assoggettati al suddetto regime, che prevede che l'importo complessivo degli aiuti " de minimis" non debba superare euro 200.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari, compreso l'esercizio finanziario nel quale avviene la concessione dell'aiuto;

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 29 ottobre 2012

Art.7 Il partenariato

L'impresa capofila del progetto, qualora abbia previsto in sede di presentazione del progetto la presenza di soggetti, in partnership/ collaborazione, per l'esecuzione di parte delle attività progettuali, per l'acquisizione di servizi strumentali ed accesso all'attuazione del progetto stesso e/o partecipanti diretti all'attività, rimane quale unico interlocutore responsabile nei confronti della Regione Lombardia.

In sede di regolamentazione delle attività tra ente titolare e soggetto partner, dovrà essere specificato: oggetto, contenuti, modalità di esecuzione delle prestazioni e tipologie delle forniture ed essere articolato per il valore delle singole prestazioni di servizi.

In quanto partecipanti diretti all'attività, i partner operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati a rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate.

E' responsabilità dell'impresa titolare di progetto acquisire la documentazione contabile amministrativa e tutte le informazioni necessarie relative all'attività in essere, per tutti gli adempimenti di cui al precedente art.2) e art. 6).

Art.8 Uso del marchio di RL

Sul materiale informativo e di comunicazione (ad esempio locandine, brochures, manifesti, pubblicazioni ecc.) inerente al progetto e alle sue azioni dovrà essere apportato il marchio di Regione Lombardia.

Il materiale dovrà inoltre essere preventivamente verificato con gli uffici regionali competenti in merito all'utilizzo del marchio e al rilascio della relativa autorizzazione al suo utilizzo. Le caratteristiche grafico-editoriali per l'utilizzo del marchio vengono fornite da Regione Lombardia e sono anche reperibili sul sito web istituzionale di Regione Lombardia.

Inoltre, nel caso di iniziative formative e informative (ad esempio seminari, convegni, workshop, conferenze ecc.) l'impresa titolare del progetto dovrà dare opportuna comunicazione a Regione Lombardia, inviando anticipatamente il programma dell'evento agli uffici regionali competenti.

Art. 9 Risoluzione del contratto di intervento

Regione Lombardia si riserva la facoltà ,di risolvere anticipatamente il presente contratto di intervento in caso di gravi inadempimenti da parte dell'impresa titolare di progetto agli obblighi e agli impegni di cui al presente contratto, non eliminati a seguiti di diffida formale.

In caso di risoluzione del contratto di intervento, l'impresa titolare di progetto è tenuto alla restituzione di tutte le somme erogate entro il termine non superiore a 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione.

Art.10 Rinuncia del contributo

L'impresa titolare di progetto, qualora intenda rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, dovrà darne immediata notizia a Regione Lombardia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la comunicazione di recesso dal presente contratto di intervento alle condizioni di seguito specificate.

In caso di esercizio di facoltà di recesso, qualora sia stata erogata una tranche, l'impresa titolare di progetto è tenuta a restituire tutte le somme erogate entro un termine non superiore a 30 giorni dalla comunicazione di recesso stessa.

Art.11 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente contratto di intervento si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Art.12 Controversie

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente contratto di intervento, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione e/o esecuzione, le parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di Milano.

Art.13 Registrazioni e spese contrattuali

Il presente contratto di intervento è redatto in tre esemplari dei quali uno è conservato presso gli uffici di Regione Lombardia, uno presso l'impresa titolare di progetto. La terza copia varrà per la registrazione in caso d'uso, le cui spese graveranno sulla parte richiedente.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell' art. 29 del D.lgs 196/2003 l'impresa titolare di progetto assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione del presente contratto, la cui titolarità resta in capo a Regione Lombardia.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'impresa capofila di progetto.

Responsabile del trattamento interno è

L'impresa capofila di progetto:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'ambito del progetto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali

2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziaria
3. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati
4. si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento.
5. Si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali"
6. Si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personale e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente Regione Lombardia, in caso di situazione anomala o di emergenza
7. Consente l'accesso a Regione Lombardia, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Letto, confermato e sottoscritto in data

Per Regione Lombardia
(_____)

Per l'Impresa capofila di progetto
Il rappresentante legale
(_____)